

necessarie e intende affidare ad essi l'esecuzione di attività tecnico-scientifiche come riportate all'art.2;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

AQP affida ai Dipartimenti DICATECH e INGEO, che accettano, l'incarico di svolgere delle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla caratterizzazione idraulica e geologica della sorgente del Basso Tirino ai fini dello sfruttamento per usi idrico-potabili, così come dettagliate nell'Allegato Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 (Modalità di esecuzione)

Le attività oggetto della Convenzione, così come dettagliate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto, si svolgeranno secondo le seguenti fasi di lavoro:

- A. approfondimenti sulla stima della potenzialità della sorgente del Basso Tirino;*
- B. approfondimenti sui possibili schemi idraulici propedeutici alla progettazione delle opere di captazione;*
- C. studi propedeutici alla valutazione dei possibili impatti della captazione sul sistema degli usi idrici nella valle del medio e basso Tirino.*

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato Tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'art. 6.

Articolo 3 (Responsabili delle attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto della presente Convenzione (di seguito Responsabili) sono:

- per AQP l'ing. Danilo Ancora
- per il Dipartimento DICATECh il prof. ing. Orazio Giustolisi
- per il Dipartimento INGEO il prof. ing. Luigi Berardi

I Responsabili dovranno consultarsi e confrontarsi costantemente per garantire il miglior svolgimento e coordinamento delle attività previste nell'Allegato tecnico.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

Il personale coinvolto nelle attività dei Dipartimenti DICATECH e INGEO è riportato nell'allegato "Personale e piano economico-finanziario dei Dipartimenti" che è parte integrante del presente Atto, nonché nella Relazione Tecnica allegata.

Articolo 4 (Sede di svolgimento delle attività)

Le attività oggetto della presente Convenzione che richiedano analisi, elaborazione e studio di dati già disponibili ovvero resi disponibili durante lo svolgimento delle attività, saranno svolte, secondo le necessità, presso le sedi di DICATECh e INGEO. Le attività di campo necessarie a fornire supporto scientifico per quanto previsto nell'Allegato tecnico, potranno svolgersi presso la sorgente del Basso Tirino nonché in aree di interesse per la finalità in oggetto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco alle strutture ai Responsabili ed al personale coinvolto nelle attività.

Articolo 5

(Durata, proroghe e modifiche della Convenzione)

La durata della presente Convenzione è stabilita in mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Atto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pec, da una delle Parti alle altre almeno due mesi prima della scadenza del termine originario. Le altre parti dovranno esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.

Con le stesse modalità, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente Atto venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 6.

Articolo 6

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile in € 100,000 oltre IVA.

Il corrispettivo si intende al netto dei costi per l'esecuzione dei rilievi geologici, geofisici e geochimici e di tutti gli oneri connessi che saranno a carico di AQP e potranno essere quantificati dopo le fasi di indagine preliminare per la successiva approvazione da parte dello stesso AQP.

La Società AQP S.p.A. corrisponderà al Dipartimento DICATECH il 60% dell'importo totale convenuto (al netto di IVA), con le modalità di seguito riportate:

- € 15.000, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- € 25.000, alla consegna delle relazioni tecnico-scientifiche inerenti alla fase A, di cui all'art.2, entro 6 mesi dalla sottoscrizione;
- € 20.000, a saldo, alla consegna delle relazioni tecnico-scientifiche inerenti alle fasi B e C, di cui all'art. 2.

Parimenti, la società AQP S.p.A. corrisponderà al Dipartimento INGEO il 40% dell'importo totale convenuto (al netto di IVA), con le modalità di seguito riportate:

- € 10.000, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- € 15.000, alla consegna delle relazioni tecnico-scientifiche inerenti alla fase A, di cui al comma 2, entro 6 mesi dalla sottoscrizione;

- € 15.000, a saldo, alla consegna delle relazioni tecnico-scientifiche inerenti alle fasi B e C, di cui al comma 2.

Ritardi nell'acquisizione dei rilievi geologici, geofisici e geochimici riportati nell'Allegato Tecnico, e necessari per portare a termine le attività di cui all'art.2, potranno comportare la proroga ai termini suddetti, secondo le modalità riportate nell'Art.6.

Il Dipartimento DICATECH, per la corresponsione del corrispettivo di cui sopra, emetterà fattura secondo le scadenze concordate tra le parti, da liquidare entro 30 giorni dall'emissione.

Il Dipartimento INGEO, per la corresponsione del corrispettivo di cui sopra, emetterà fattura secondo le scadenze concordate tra le parti, da liquidare entro 30 giorni dall'emissione.

Articolo 7 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni tra di esse scambiate.

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni o aspetti tecnici relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, salvo esplicito accordo per iscritto tra le Parti.

Inoltre, le Parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto dell'attività.

Articolo 8 (Trattamento dei dati personali)

Le parti concordano di provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 9 (Proprietà dei risultati di ricerca e utilizzo del logo delle Università)

Le Parti accettano espressamente le disposizioni di seguito riportate.

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- al proprio "**background**", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente convenzione;
- al proprio "**sideground**", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Contratto, e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità contrattuali saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di ciascuna Parte dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività stesse.

La Parte cui il presente Contratto accorda la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a propria cura e spese e a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente atto contrattuale portassero al deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

Nell'ipotesi di titolarità congiunta, le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale nonché le eventuali condizioni di licenza.

Le Parti concordano di proteggere i risultati, che possano formare oggetto di brevetto o di registrazione, ai sensi della normativa applicabile in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, contribuendo ai relativi costi in misura proporzionale alla quota di comproprietà.

La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull'utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Bari, è determinata dalle disposizioni del "Regolamento POLIBA".

La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull'utilizzo del nome e del logo dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è determinata dalle disposizioni del "Regolamento UNICH".

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 11

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'art. 4.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà

tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

**Articolo 12
(Recesso)**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso, il Committente corrisponderà ai Dipartimenti DICATECH e INGEO il corrispettivo dovuto in base alle attività già eseguite alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, secondo la tempistica indicata all'art.6.

**Articolo 13
(Controversie)**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente Atto.

Si esclude la responsabilità in solido dei Dipartimenti verso AQP.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il foro competente sarà quello di Bari.

**Articolo 14
(Spese di registrazione e imposta di bollo)**

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico di AQP.

**Articolo 15
(Rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Bari, lì

Il legale rappresentante
di AQP
Prof. Ing. Domenico Laforgia

Il Direttore del DICATECH
Prof. Ing. Leonardo Damiani

Il Direttore di INGEO
Prof. Ing. Marcello Vasta